

concorrente è tenuto a garantire il soddisfacimento di almeno il 30% dei crediti chirografari. In questo modo si contemperano gli interessi dei creditori a conseguire il maggior soddisfacimento con quello (del debitore e del complessivo sistema economico) di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, quindi, la salvaguardia dei posti di lavoro.

Nel decreto debutta un nuovo istituto giuridico: l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, previsto per i soggetti che abbiano la maggior parte di indebitamento (superiore al 50%) verso banche e intermediari finanziari. In base alle loro caratteristiche, i creditori possono essere divisi in una o più categorie. Il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori finanziari (cioè, banche e intermediari finanziari) che non hanno aderito all'accordo, purché al predetto accordo abbiano aderito i titolari di crediti finanziari pari ad almeno il 75% dell'ammontare complessivo. Un obbligo di adesione introdotto per una minoranza di creditori dissidenti che rende questa procedura simile a un concordato preventivo. E che dovrebbe favorire un processo decisionale più rapido.

Diventa più facile per una società che abbia presentato domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti ottenere un finanziamento che consenta la continuità dell'operatività aziendale. Il tribunale decide entro dieci giorni se dare o meno l'assenso al prestito, che può essere chiesto anche nei casi di concordato in bianco, in cui cioè il piano per il rientro parziale dei debiti verrà presentato solo in un secondo momento. La norma, pensata per favorire i piani di risanamento delle imprese in crisi, mette al sicuro anche la banca che concede il finanziamento, per il quale è prevista la cosiddetta “prededucibilità”: verrà cioè ripagata prima degli altri crediti.

Viene previsto che per i concordati liquidatori (che non prevedono la prosecuzione dell'impresa e che si risolvono nella cessione dei singoli beni aziendali) il debitore per accedere al concordato deve obbligarsi a pagare ai creditori chirografari almeno nella misura del 20% dei loro crediti. In questo modo, si eviteranno concordati che costano molto di più di un fallimento (6-8 volte in più, perché nel concordato intervengono 4 o 5 professionisti, mentre nel fallimento opera solo il curatore fallimentare) e rendono molto di meno, perché nel concordato non possono essere svolte azioni dirette al recupero di beni ceduti in frode ai creditori.

Per agevolare la salvaguardia delle imprese attive e conseguentemente conservare posti di lavoro, questa percentuale obbligatoria del 20% non è prevista per le imprese che nella domanda di concordato prevedono la loro continuazione.

E' stato eliminato il silenzio-assenso come sistema di manifestazione del voto da parte dei creditori interessati ad una impresa in concordato.

E' fatto divieto al tribunale di nominare curatore fallimentare di un'azienda il professionista che ha dato causa allo stato di dissesto.

Le cause in cui è parte un fallimento o un concordato preventivo dovranno essere trattate con priorità, in considerazione del fatto che questo tipo di giudizi è determinante per una celere definizione delle procedure concorsuali, in cui sono coinvolti (come creditori) decine e spesso centinaia di imprenditori e lavoratori.

Una serie di modifiche al codice di procedura civile ha poi l'obiettivo di rendere più rapide le operazioni di vendita dei beni e di migliorare il valore realizzato (in particolare si segnala l'istituzione di un portale informatico unico nazionale per le vendite pubbliche nel quale confluiscono gli avvisi di vendita relativi a beni mobili e immobili, oggetto di liquidazione nell'ambito dei procedure esecutive e concorsuali; in tal modo viene

costituito un vero e proprio *market place*, superando la pregressa situazione di frammentarietà nelle vendite forzate, oggetto di pubblicità esclusivamente nei siti dei tribunali di volta in volta competenti

Viene inoltre introdotta un’azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;

3) Norme inerenti l’organizzazione giudiziaria e incremento delle risorse di personale.

Con lo stesso decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state introdotte significative disposizioni inerenti l’organizzazione giudiziaria e l’incremento delle risorse di personale:

- Ai cosiddetti “tirocinanti” della giustizia è riconosciuto un ulteriore completamento del tirocinio formativo di 12 mesi negli uffici del processo con un compenso massimo di 400 euro mensili, attraverso un metodo di selezione, stabilito con Decreto del ministro della giustizia, che darà anche titolo di preferenza per i concorsi pubblici (il provvedimento attuativo previsto dalla norma primaria è stato adottato dal Ministro). L’importanza della disposizione non deve essere cercata nel numero dei destinatari, ma nella scelta politica di cercare una soluzione per delle persone che hanno lavorato per l’amministrazione della giustizia (prestando un servizio che è stato definito, dagli stessi presidenti di Corte d’appello, indispensabile per gli uffici giudiziari) e che rischiano di entrare, con le loro famiglie, nel baratro della disoccupazione.
- È consentita l’attivazione di procedure di contrattazione collettiva per la riqualificazione del personale amministrativo in attuazione dei

provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionario UNEP dell'area terza). Allo stato è in corso l'attivazione delle procedure di contrattazione collettiva.

- Vengono inquadrati nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria 2000 dipendenti provinciali. Come è noto, è in corso di completamento la riforma Delrio che riguarda le province e le aree metropolitane e in questo completamento, nella riduzione delle funzioni delle province, si è previsto anche un trasferimento da parte di alcune migliaia di questi dipendenti provinciali presso i tribunali, al fine di sopperire alla nota carenza di organico di detti uffici giudiziari.
- In risposta all'emergenza connessa con il fenomeno migratorio e all'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale, viene consentito al CSM di procedere all'applicazione, definendone le modalità, di un numero massimo di 20 magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti; l'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo 6 mesi). Si tratta in massima parte di uffici giudiziari che hanno sede in Sicilia, i cui attuali magistrati, a fronte di un carico di lavoro già ingente, sono ulteriormente gravati dagli innumerevoli procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionali.
- In linea con le disposizioni contenute nel d.l. 90/2014 (che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i magistrati professionali ha abrogato le disposizioni sul trattenimento in servizio, al fine di favorire il «ricambio generazionale») viene unificata la disciplina normativa relativa all'età massima dei magistrati onorari,

uniformandola per tutti. Attualmente, infatti, i giudici di pace cessano dal servizio col raggiungimento del 75° anno di età, mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari la cessazione del servizio è prevista quando compiono 72 anni. La misura agisce con gradualità.

- Viene modulato nel 31 dicembre 2015/31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di magistrato ordinari e contabili che, raggiunti i limiti per la pensione, sono attualmente trattenuti nei ruoli, consentendo, quanto ai primi, al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti.

4) Ulteriori misure per l'efficienza del processo civile

Sempre con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono introdotte ulteriori importanti misure per l'efficienza del processo civile.

In particolare una serie di disposizioni inerenti al processo telematico per il quale viene espressamente previsto che anche gli atti introduttivi dei procedimenti innanzi ai tribunali e alle corti di appello possono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche. Al fine di consentire la piena applicazione di tale disposizione si attribuisce ai difensori e agli ausiliari del giudice il potere di certificare la conformità della copia informatica o analogica estratta all'originale o alla copia autentica dell'atto o del provvedimento in loro possesso.

Quanto alla degiurisdizionalizzazione sono previsti meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato, attraverso l'adozione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal D.lgs. 28/2010. Le norme riconoscono alle parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati

abilitati nel procedimento di negoziazione assistita o per i compensi pagati agli arbitri nei procedimenti arbitrali previsti dal D.l. 132/2014.

Con Decreto Ministeriale 26/2/2015, n. 32, è stato varato il Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Con Decreto ministeriale 10 luglio 2015, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il provvedimento di attuazione dell'articolo 73 commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Sono state così rinvenute le risorse per i percorsi di stage ai sensi dell'articolo 73, che ormai costituiscono un'importante realtà presso molti uffici giudiziari e un percorso formativo da incoraggiare.

5) La responsabilità civile dei magistrati

La legge n. 18 del 27 febbraio 2015, che ha modificato la disciplina della c.d. legge Vassalli in tema di responsabilità civile dei magistrati, ha ampliato l'area di responsabilità dello Stato per una tutela rafforzata del diritto al risarcimento da cattivo uso del potere giudiziario, e ciò anche in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ma ha, al contempo, evitato l'eccessiva esposizione dei magistrati al rischio di azioni strumentali, con il divieto di azioni dirette e con l'individuazione, per l'azione di rivalsa, del presupposto aggiuntivo della negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Lo scopo della riforma è:

- rendere effettivo il rimedio risarcitorio;
- adeguare l'ordinamento interno alle pronunce della Corte Europea di Giustizia.

Quanto al contenuto, l'intervento normativo persegue le finalità esposte mediante le seguenti misure:

- **Ampliamento dell'area di responsabilità**

L'intervento sull'attuale disciplina di settore riguarda in primo luogo il profilo dell'ampliamento dell'area di responsabilità su cui possa far leva chi è pregiudicato dal cattivo uso del potere giudiziario, in linea con il diritto dell'Unione europea che include le ipotesi di violazione manifesta delle norme applicate ovvero manifesto errore nella rilevazione dei fatti e delle prove.

In secondo luogo, viene chiaramente espresso che la responsabilità è estesa, nella ricorrenza dei medesimi presupposti, al magistrato onorario.

I giudici popolari resteranno responsabili nei soli casi di dolo.

- **Superamento del filtro**

Uno degli obiettivi del progetto è il superamento di ogni ostacolo procedurale frapposto all'azione di rivalsa (attualmente costituito da un articolato giudizio di ammissibilità), nei confronti del magistrato, che lo Stato dovrà esercitare a seguito dell'avvenuta riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dello svolgimento dell'attività giudiziaria.

- **Certezza della rivalsa nei confronti del magistrato**

L'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, esercitabile quando la violazione risulti essere stata determinata da negligenza inescusabile, diviene espressamente obbligatoria.

- Incremento della soglia della rivalsa

E' innalzata la soglia dell'azione di rivalsa, attualmente fissata, fuori dei casi di dolo, a un terzo dell'annualità dello stipendio del magistrato: il limite viene incrementato fino alla metà della medesima annualità. Resterà ferma l'assenza di limite all'azione di rivalsa nell'ipotesi di dolo.

6) Riforma della magistratura onoraria

È in trattazione, in sede referente, al Senato della Repubblica il disegno di legge governativo recante "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 (Atto Senato n. 1738).

Esso intende semplificare e razionalizzare la disciplina della magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico (accesso, durata, responsabilità, disciplinare, compenso, ecc.); aumentarne la professionalità mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti all'accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare; valorizzarne la figura, mediante una definizione delle sue funzioni. Nel mese di novembre, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il testo del d.d.l, che è in attesa di essere trattato in Assemblea.

Quanto al contenuto, la proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo (salvo alcune disposizioni immediatamente precettive), si muove su tre direttive fondamentali;

1. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a:

- modalità di accesso;
 - durata dell'incarico;
 - tirocinio;
 - necessità di conferma periodica;
 - responsabilità disciplinare;
 - modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
 - formazione;
 - criteri di liquidazione dei compensi.
2. riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e ampliamento della sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-quater dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
 3. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate “Ufficio per il processo”.

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

E' entrato in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia - D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015.

1. Finalità e contenuto del regolamento

Il principale obiettivo perseguito dalla revisione dell'organizzazione del Ministero della giustizia, analogamente a quanto avvenuto per tutte le altre amministrazioni, è quello del contenimento della spesa in un quadro generale di politica di *spending review*.

In particolare con il provvedimento si dà attuazione alle riduzioni di personale imposte dalle seguenti norme:

- a) legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 404);
- b) decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 74);
- c) decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, commi 8-bis e seguenti);
- d) decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3);
- e) decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2).

Con il d.P.C.M. in questione, che sostituisce il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, si provvede al tempo stesso alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche di personale.

Lo schema di d.P.C.M. è stato redatto in coerenza alle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro per l'anno 2015.

Nel suddetto atto, in particolare, si è posta in modo centrale l'esigenza di procedere, in primo luogo, ad una razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, da realizzarsi attraverso il sinergico perseguitamento di

obiettivi di risanamento strutturale, consolidamento dei conti pubblici e promozione delle condizioni della crescita economica del Paese; nonché, in secondo luogo, ad una conseguente opera complessiva di riorganizzazione degli apparati amministrativi, riducendo gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza del sistema, tramite il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio. In tal modo, i dupli obiettivi di rigorosa semplificazione strutturale e di avanzata ricerca di maggiore efficienza operativa si fondono su di un unico principio ispiratore, che ha avuto peso determinante nell'orientare le scelte innovative contenute nel presente schema di d.P.C.M: quello dell'innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa per il tramite non tanto di tagli lineari, ma attraverso la razionalizzazione e qualificazione dell'uso delle risorse disponibili eliminando duplicazioni di funzioni omogenee ed improprie logiche di separatezza gestionale delle singole articolazioni strutturali.

Sotto tale profilo, si è operato procedendo allo scopo di:

- 1) rendere la struttura del Ministero compatibile con le prescrizioni in materia di riduzione della spesa pubblica succedutesi dal 2006 ad oggi;
- 2) innovare e completare il decentramento delle funzioni amministrative di competenza del Ministero;
- 3) avviare un processo di unificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi serventi tutte le articolazioni ministeriali, in un'ottica di maggiore efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l'Amministrazione;
- 4) rendere la struttura del Ministero più efficace e con maggiori livelli di specializzazione e competenza, favorendo nel contempo l'integrazione operativa tra le diverse articolazioni, sia a livello centrale che periferico;

5) connotare lo statuto regolamentare in funzione delle fondamentali istanze di maggiore effettività delle garanzie in tema di *privacy* delle persone coinvolte nell’azione amministrativa, trasparenza e prevenzione della corruzione.

In considerazione delle sopra riportate indicazioni, si è quindi seguito il principio di fondo di procedere alla eliminazione delle duplicazioni delle strutture organizzative ove esse hanno competenze omogenee, ritenendo funzionale ad una maggiore efficienza la concentrazione presso un unico ufficio delle stesse, quale quella relativa al contenzioso del Ministero e quella in materia di beni e servizi e procedure contrattuali.

Sotto altro profilo, si è tenuta presente l’esigenza di attuare una valorizzazione delle esperienze tecnico-professionali già maturate in taluni settori dell’amministrazione, come quello dell’esecuzione penale esterna, procedendo anche in questo caso ad una concentrazione delle relative competenze attribuite finora ad uffici appartenenti ad articolazioni dipartimentali differenti.

Il regolamento dà inoltre attuazione al decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della giustizia previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, introducendo le necessarie modificazioni del previgente assetto organizzativo (come previsto dall’articolo 7, comma 4 del citato d.lgs.) e operando una rideterminazione delle articolazioni periferiche dirigenziali di livello generale dell’amministrazione giudiziaria (come consentito dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

Si valorizza inoltre il ruolo della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare la trasversalità dei compiti attribuiti alla direzione generale beni e servizi in materia contrattuale, interessando ambiti inerenti ai

diversi dipartimenti, ha imposto di considerare il rapporto tra la nuova direzione generale e le fondamentali articolazioni strutturali del Ministero non più in modo unidirezionale, ma secondo un processo decisionale collegiale e condiviso, al fine di assicurare il necessario coordinamento e la assunzione di decisioni strategiche comuni.

Si intende in tal modo attuare una distinzione tra il piano della collocazione organizzativa della nuova struttura e quello del rapporto di dipendenza funzionale, che tiene conto, da un lato, della elaborazione di strategie unitarie (e correlativo superamento di logiche settoriali, avulse dalla dotazione complessiva delle risorse disponibili, oggi sempre più insufficienti) e, dall'altro, della definizione collegiale delle priorità sul piano della spesa riguardante l'intero Ministero. È in quest'ottica che si intende valorizzare il ruolo della Conferenza dei capi dipartimento, oggi prevista soltanto con riguardo alle competenze trasversali della DGSIA.

La Conferenza assume compiti di programmazione, indirizzo e controllo, fornendo specifiche indicazioni sulla ripartizione delle risorse tra i vari settori sulla base di piani proposti dalle articolazioni tecniche. La composizione della Conferenza, quale luogo di confronto e decisione tra le figure dirigenziali di massimo livello, conferisce alla stessa il ruolo di analisi e di valutazione delle scelte di alta amministrazione riguardanti l'assetto gestionale complessivo del Ministero. L'assoluta vicinanza delle competenze della Conferenza alle funzioni di indirizzo politico del Ministro, anche in materia di spesa, implica la necessità di un forte raccordo con l'organo politico che viene assicurato dal Capo di Gabinetto. Si è previsto, in particolare, che la Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla, ed è composta dal Capo di gabinetto e dai capi dipartimento.

2. Struttura del nuovo modello ministeriale

Con disposizione di carattere generale sono individuate le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia:

- a) Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG);
- b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
- d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).

A loro volta i dipartimenti sono strutturati in Direzioni generali secondo le seguenti ripartizioni di uffici.

Il DAG continua ad essere articolato in 3 direzioni generali, così denominate:

- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

L'intera gestione delle controversie (inclusi gli eventuali processi di esecuzione forzata) viene ora trasferita - e questa costituisce l'innovazione più rilevante in questo comparto - alla nuova Direzione generale degli affari giuridici e legali, che è stata riorganizzata al fine di realizzare una struttura unitaria per la gestione delle controversie in cui è parte il Ministero: non solo quelle già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ma anche quelle che fino ad oggi sono state distribuite tra le diverse articolazioni ministeriali (con notevole dispersione di energie e aggravio dei compiti di supporto), ad eccezione delle controversie relative al personale di magistratura, che continuano ad essere gestite dalla Direzione generale magistrati del DOG, nonché di quelle relative

ai rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria ed alle altre materie di competenza del DAP, che continuano ad essere gestite direttamente da quest'ultimo dipartimento, attese nei suddetti casi le specificità delle questioni, che sono più adeguatamente seguite anche nella fase contenziosa dall'amministrazione competente per materia.

Alla Direzione generale degli affari giuridici e legali viene affidato inoltre il compito di curare l'esecuzione delle sentenze rese nelle materie che ricadono nella competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia (si pensi, ad esempio, all'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento dell'indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001), mentre l'esecuzione delle sentenze rese nelle materie di competenza di altri dipartimenti restano affidate alle rispettive direzioni generali competenti per ciascuna materia (si pensi, ad esempio, alle sentenze rese nelle controversie di lavoro o a quelle rese nelle controversie in materia di beni e servizi).

Restano attribuiti alla Direzione generale della giustizia civile del DAG anche i procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria e per il recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale.

Il DOG continua ad essere articolato in 6 direzioni generali, così denominate:

- Direzione generale del personale e della formazione;
- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
- Direzione generale del bilancio e della contabilità;
- Direzione generale dei magistrati;

- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

Il principio ispiratore, in linea con quanto richiesto nell'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015 del Ministro, è quello di unificare la gestione della fase contrattuale, procedendo alla concentrazione presso una sola struttura della relativa competenza, attualmente esercitata da diversi uffici nonostante l'omogeneità di funzione con conseguente rischio di dispersione di professionalità. La nuova struttura della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale. Rimane invece nella competenza delle singole articolazioni la programmazione e individuazione dei beni necessari e delle loro qualità, che per loro natura non possono che essere svolte (in termini prenegoziati) dagli uffici dipartimentali competenti per materia. L'Ufficio centrale contratti provvede quindi ad omogeneizzare le procedure di gara supportando le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti esecutivi di competenza.

Ciò comporta la soppressione delle Direzioni generali dei beni e servizi in essere presso i Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Va precisato, in particolare, che la competenza generale in materia di procedure contrattuali è limitata agli acquisti per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 di beni e servizi omogenei, ovvero comuni a più distretti di Corti di Appello; al di sotto del suddetto limite, dunque, la competenza permane presso i Dipartimenti interessati per competenza.

Tali funzioni e compiti saranno tuttavia esercitati unicamente con riferimento alle strutture dell'amministrazione centrale e agli uffici